

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2000/C 209/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2000/C 209/02	Risoluzione del comitato consultivo CECA sull'attuazione delle risoluzioni del Consiglio del 20 luglio 1998 e 21 giugno 1999	2
2000/C 209/03	Pubblicazione a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	3
2000/C 209/04	Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	5
2000/C 209/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1998 — Ford/Landrover) ⁽¹⁾	6
	<i>II Atti preparatori</i>	
	
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
2000/C 209/06	Invito a presentare proposte per progetti relativi al Programma CECA di ricerca tecnica nel settore del carbone per l'anno 2001 nel campo delle tecnologie minerarie e del consumo di carbone (ai sensi dell'articolo 55 del trattato CECA)	7

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**20 luglio 2000**

(2000/C 209/01)

1 euro	=	7,4543	corone danesi
	=	336,83	dracme greche
	=	8,4090	corone svedesi
	=	0,6165	sterline inglesi
	=	0,9220	dollari USA
	=	1,3625	dollari canadesi
	=	99,740	yen giapponesi
	=	1,5488	franchi svizzeri
	=	8,1890	corone norvegesi
	=	73,1193	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,5951	dollari australiani
	=	2,0124	dollari neozelandesi
	=	6,41816	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

RISOLUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO CECA**sull'attuazione delle risoluzioni del Consiglio del 20 luglio 1998 e 21 giugno 1999**

(2000/C 209/02)

(adottata all'unanimità durante la 351a sessione del 30 giugno 2000)

IL COMITATO CONSULTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

riferendosi alla risoluzione sulla crescita e l'occupazione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997 ⁽¹⁾,

riferendosi alla comunicazione della Commissione europea COM(97) 506 dell'8 ottobre 1997 riguardante la scadenza del trattato CECA — Attività finanziarie,

riferendosi alla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, il 20 giugno 1998 ⁽²⁾ riguardante la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

riferendosi alla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 giugno 1999 ⁽³⁾ riguardante la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

rammentando la sua risoluzione sul futuro della ricerca collaborativa nei settori del carbone e dell'acciaio adottata all'unanimità durante la 336a sessione del 20 giugno 1998 ⁽⁴⁾,

rammentando la sua risoluzione sul fondo di ricerca approvata al Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 e adottata all'unanimità durante la 337a sessione del 10 ottobre 1997 ⁽⁵⁾,

desidera sottolineare che la Commissione europea, nella sua comunicazione COM(97) 506:

1. ha confermato che l'indubitabile successo della ricerca CECA è il risultato della strettissima cooperazione fra ricercatori, produttori, lavoratori ed utenti e dell'efficacia degli accordi per dare attuazione ai programmi, che hanno assicurato il coinvolgimento di tutti i settori interessati e che i progetti di ricerca attualmente riflettono le reali esigenze dei produttori, dei lavoratori e degli utenti;

2. ha proposto che gli accordi per utilizzare gli importi stanziati per la ricerca dovrebbero essere basati sulle procedure esistenti che si sono dimostrate adeguate:

— due comitati (comitato Ricerca acciaio e comitato Ricerca carbone), costituiti da esperti nominati dalla Commissione, saranno consultati prima della valutazione e selezione delle proposte;

— la Commissione adotterà la decisione formale dopo aver consultato le industrie tramite un comitato ad hoc, che potrebbe essere costituito da membri nominati dal Consiglio, ed il successore del comitato consultivo;

— i gruppi e i comitati di esperti per il monitoraggio e il supporto dei progetti in corso andrebbero confermati;

ricorda che il Consiglio dei ministri nella sua risoluzione del 20 luglio 1998 ha chiaramente espresso il suo desiderio che:

1. il programma di ricerca sia gestito secondo linee analoghe ai programmi di ricerca esistenti, in stretta consultazione con l'industria;
2. le linee guida dovrebbero indicare chiaramente il modo in cui gli esperti dell'industria devono essere coinvolti sia nelle decisioni sulla ricerca futura che nel monitoraggio dei progetti;
3. le procedure esistenti riguardanti l'adozione di singoli progetti di ricerca vanno rispettate.

CONCLUSIONE:

IL COMITATO CONSULTIVO insiste quindi che l'imminente proposta della Commissione per una decisione del Consiglio riguardante le misure necessarie per l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio del 20 luglio 1998 e 21 giugno 1999 contenga disposizioni chiare e non ambigue in grado di soddisfare le esigenze della Commissione e del Consiglio sopra menzionate.

⁽¹⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 247 del 7.8.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU C 190 del 7.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 220 del 19.7.1997, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU C 356 del 22.11.1997, pag. 6.

Pubblicazione a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾

(2000/C 209/03)

Nel seguente decreto ministeriale sono previste le misure che il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva in oggetto:

Decreto sull'esercizio dei diritti televisivi per manifestazioni di grande interesse sociale

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, 2 dell'articolo 76, paragrafo 2, della legge sulla radiotelevisone, cfr. decreto n. 138 del 19 febbraio 1998, si dispone quanto segue:

Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Il presente decreto riguarda l'esercizio di diritti esclusivi da parte delle emittenti televisive per manifestazioni di grande interesse sociale.

2. Per simili manifestazioni non è consentito esercitare i diritti esclusivi in modo tale da impedire a una cospicua percentuale della popolazione di seguirle in diretta o in differita su un canale televisivo gratuito.

Manifestazioni di grande interesse sociale

Articolo 2

Nel presente decreto s'intende per «manifestazione di grande interesse sociale» una gara sportiva rispondente ad almeno due delle seguenti condizioni:

- 1) deve interessare anche altre persone oltre a quelle che seguono normalmente in televisione quella specialità sportiva;
- 2) deve rientrare in una specialità sportiva che occupi tradizionalmente una posizione centrale nella cultura sportiva danese;
- 3) deve essere seguita in genere da un pubblico numeroso.

Articolo 3

1. Sono ritenute di grande interesse sociale le seguenti manifestazioni:

- 1) le Olimpiadi estive e invernali, per tutto il loro svolgimento;

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

2) i campionati mondiali ed europei di calcio (uomini): tutte le partite della squadra danese, più le semifinali e le finali;

3) i campionati mondiali ed europei di palla a mano (uomini e donne): tutte le partite della squadra danese, più le semifinali e le finali;

4) le partite di qualificazione della Danimarca per i campionati mondiali ed europei di calcio (uomini);

5) le partite di qualificazione della Danimarca per i campionati mondiali ed europei di palla a mano (donne).

2. Per le summenzionate manifestazioni, le disposizioni sull'esercizio dei diritti esclusivi si applicano alla loro telediffusione parziale e integrale.

L'esercizio di diritti televisivi

Articolo 4

Si ritiene che sia stato impedito a una cospicua percentuale della popolazione di seguire una manifestazione su un canale televisivo gratuito se non si verificano i seguenti casi:

- 1) la manifestazione viene trasmessa su uno o più canali televisivi che possono essere ricevuti da almeno il 90 % della popolazione senza costi supplementari per l'acquisto d'impianti tecnici quali, per esempio, in collegamento via satellite o via cavo ad un'installazione aerea collettiva;
- 2) la ricezione della trasmissione della manifestazione non costa allo spettatore più di 25 DKK al mese, oltre al canone televisivo e al collegamento a un'installazione aerea collettiva.

Articolo 5

1. Le emittenti che non siano in grado di ottemperare alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, cfr. articolo 4, e che abbiano acquisito i diritti esclusivi per le manifestazioni di grande interesse sociale di cui all'articolo 3 del presente decreto possono esercitare tali diritti soltanto se, mediante accordi contrattuali con altre emittenti televisive o ricorrendo ad altri mezzi adeguati, possono assicurare di non impedire ad una cospicua percentuale della popolazione di seguire tali manifestazioni in diretta o in differita sui canali televisivi gratuiti.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano se l'emittente interessata può dimostrare che nessun'altra emittente o gruppo di emittenti in grado di soddisfare alla condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è disposta(o) ad accettare un accordo di attribuzione o di cessione dei diritti a ragionevoli condizioni commerciali.

3. Le emittenti a cui sia stato proposto un accordo di cessione dei diritti o un altro accordo contrattuale ai sensi del paragrafo 1 manifestano per iscritto il loro interesse al proponente non oltre 14 giorni dopo aver ricevuto l'offerta scritta, comprendente informazioni specifiche sulla manifestazione, compresi il luogo e la data, ed il prezzo richiesto.

Articolo 6

1. Di norma, le manifestazioni di grande interesse sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, vengono trasmesse in diretta. È consentito trasmetterle in differita se ciò sia dovuto a cause oggettive, per esempio se:

- 1) la manifestazione si svolge di notte (tra la mezzanotte e le 6), ora danese;
- 2) la manifestazione comprende vari eventi concomitanti, come per esempio alle Olimpiadi;
- 3) la trasmissione in diretta comporterebbe la trasmissione in differita di un'altra manifestazione di grande interesse sociale.

2. Di norma, la trasmissione in differita di una manifestazione di grande interesse sociale ha luogo entro il giorno successivo alla data in cui essa si è svolta.

3. Il presente articolo non si applica ai casi previsti all'articolo 5, paragrafo 2.

Altre disposizioni

Articolo 7

Se, in caso di vendita o di attribuzione dei diritti televisivi per le manifestazioni d'interesse sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sorge una controversia sul prezzo di tali diritti, una delle parti o un'autorità giudiziaria o amministrativa può chiedere al Consiglio in materia di concorrenza di esprimere un parere, a norma della legge sulla concorrenza, riguardo alla

stima del prezzo in oggetto in base alle condizioni prevalenti sul mercato concorrenziale.

Articolo 8

Il presente decreto può formare oggetto di modifiche previ contatti con le parti interessate, in particolare con le organizzazioni sportive e le emittenti televisive.

Trasgressioni

Articolo 9

1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è passibile di ammenda.

2. Le società ecc. (persone giuridiche) possono essere passibili di sanzioni ai sensi del capitolo 5 del Codice penale.

Articolo 10

1. A norma dell'articolo 39, paragrafo 2, della legge sulla radiotelediffusione, la concessione di diritti di trasmissione via satellite o di collegamento via cavo in settori comprendenti più di un'area locale può essere ritirata nel caso che il titolare dei diritti violi la legge in oggetto o le disposizioni adottate a norma di tale legge, se la violazione ha carattere di gravità o se le violazioni sono frequenti.

2. A norma dell'articolo 55, paragrafo 3, della legge sulla radiotelediffusione, la concessione di diritti di trasmissione televisiva locale può essere ritirata a titolo temporaneo o permanente nel caso che il titolare dei diritti violi la legge in oggetto o le disposizioni adottate a norma di tale legge o le condizioni inerenti alla concessione dei diritti, se la violazione ha carattere di gravità o se le violazioni sono frequenti.

Entrata in vigore

Articolo 11

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 1998 e si applica agli accordi sull'esercizio di diritti esclusivi conclusi dopo il 30 luglio 1997, relativi a manifestazioni successive alla data del 1° dicembre 1998.

Ministero della cultura, 19 novembre 1998

Elsebeth GERNER NIELSEN

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾

(2000/C 209/04)

Le misure notificate dalla Repubblica italiana alla Commissione, conformemente alla procedura ex articolo 3 bis, paragrafo 2, sono state adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, con delibera n. 8/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 9 marzo 1999. Segue un estratto:

Articolo 1

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.
2. Per «evento di particolare rilevanza per la società» si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:
 - a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione.
 - b) l'evento gode, da parte della popolazione, di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;
 - c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
 - d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

Articolo 2

1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata, in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90 %) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:
 - a) le Olimpiadi estive ed invernali;
 - b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato del mondo di calcio;
 - c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato europeo di calcio;
 - d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

- e) la finale e le semifinali della Coppa dei campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
- f) il Giro d'Italia;
- g) il Gran premio d'Italia automobilistico di formula 1;
- h) il Festival della musica italiana di Sanremo.

2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

La delibera n. 8/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il cui testo integrale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999 (n. 119, pagg. 27-28), contiene altresì le seguenti disposizioni:

3. L'Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al paragrafo 1, in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi:

- a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
- b) le finali e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
- c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.

4. Per gli eventi di cui al precedente paragrafo 3 è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

5. L'Autorità si riserva di procedere alla revisione della composizione della liste di cui ai paragrafo 1 e 3 del presente articolo dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

Articolo 3

1. La presente delibera è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.1998 — Ford/Landrover)**

(2000/C 209/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 29 giugno 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M1998. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte per progetti relativi al Programma CECA di ricerca tecnica nel settore del carbone per l'anno 2001 nel campo delle tecnologie minerarie e del consumo di carbone (ai sensi dell'articolo 55 del trattato CECA)

(2000/C 209/06)

Conformemente al disposto dell'articolo 55 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Commissione europea gestisce un programma di ricerca «Carbone» i cui obiettivi sono indicati negli orientamenti a medio termine per la ricerca tecnica nel settore carbonifero che prevede la concessione di contributi finanziari a progetti nel campo delle tecnologie minerarie e del consumo di carbone. Il contributo massimo è generalmente pari al 60 % dei costi ammissibili stimati dei progetti selezionati.

Possono presentare domanda di contributo persone fisiche e giuridiche stabilite nell'Unione europea.

Le procedure che regolano la presentazione delle domande sono descritte in un pacchetto informativo che può essere scaricato dal sito Cordis della Commissione al seguente indirizzo Internet:
<http://www.cordis.lu/ecsc-coal/home.html>

dal quale possono essere scaricati anche gli appositi formulari. Si consiglia ai candidati di leggere attentamente le disposizioni riportate e di rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute.

Il pacchetto informativo contiene anche una copia degli orientamenti a medio termine per il programma di ricerca, da cui risultano gli obiettivi del programma stesso, nonché un elenco dei campi di ricerca interessati dal programma.

Le domande di finanziamento presentate in risposta al presente invito devono essere relative a progetti riguardanti i campi indicati negli orientamenti. Per essere considerati ammissibili, i progetti devono essere presentati e realizzati congiuntamente da soggetti fra loro indipendenti provenienti da almeno due diversi Stati membri. Potranno essere prese in considerazione anche proposte che vedono coinvolti partecipanti provenienti dai paesi candidati all'adesione all'UE, benché gli organismi stabiliti in tali paesi non potranno beneficiare di alcun finanziamento diretto da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Sono considerate ammissibili le proposte di ricerca relative alla bricchettatura e alla cokerizzazione. Le proposte di ricerca relativa ad altre tecnologie di utilizzazione o

produzione di lignite saranno prese in considerazione esclusivamente se presentano un interesse anche per il carbon fossile.

Nel corso dell'attività di ricerca particolare attenzione deve essere riservata allo scambio di risultati ed esperienze fra i partecipanti. Tenuto inoltre conto dell'importanza attribuita dalla Commissione alla valorizzazione dei risultati dei programmi di ricerca finanziati dalla Comunità, nelle proposte deve essere precisato come si intendono utilizzare e valorizzare i risultati dell'attività di ricerca proposta; va inoltre fornita una valutazione del potenziale impatto economico dei risultati stessi.

Particolare attenzione verrà riservata a progetti legati alla riduzione dei costi e dell'impatto ambientale della coltivazione mineraria e dell'impiego del carbone, nonché a quelli riguardanti salute, sicurezza e condizioni di lavoro a fronte degli sviluppi tecnologici in tali campi.

Per ottimizzare la gestione del programma di ricerca «Carbone», la Commissione accorderà priorità alle proposte relative a progetti di notevoli dimensioni, coerenti e ben integrati, per i quali è richiesto un contributo di almeno 1 milione di EUR.

Le domande per ottenere finanziamenti nell'ambito del programma di ricerca «Carbone» per il 2001 devono essere inviate, firmate in originale, al seguente indirizzo:

Sg. J. K. Wilkinson
Commissione europea
DG TREN/C/3
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

le domande devono pervenire alla Commissione entro e non oltre il 15 settembre 2000. Le domande ricevute dopo tale termine non saranno prese in considerazione; si raccomanda pertanto agli interessati di tenere conto dei possibili ritardi postali. Le domande devono infine essere inviate anche su dischetto o per posta elettronica, in rich text format (rtf), al seguente indirizzo:

Keith.Wilkinson@cec.eu.int
entro e non oltre la data ultima precedentemente indicata.